



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO: DPG - LAVORO - SOCIALE

SERVIZIO: DPG025 - Servizio formazione e apprendimento permanente

UFFICIO: Programmazione Politiche Formative e Apprendimento Permanente

DETERMINAZIONE N. DPG025/205 del 29/02/2024

OGGETTO: D.D. n. DPG025/1005 del 27/10/2023 – Approvazione Standard formativi per “Conduttore di generatori di vapore di 2 grado” e per “Conduttore di generatori di vapore di 3 grado”. Rettifica.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti

- il D.Lgs. 16-01-2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
- il D.M. 30-06-2015, recante “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;
- il D.M. 08-01-2018, recante “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;
- l'art. 16, co. 3 bis, della L.R. 17-05-2015, n. 111, come integrato con L.R. 24-08-2018, n. 30, che stabilisce quanto segue “L'attuazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea, avviene da parte della Giunta Regionale in applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.”;
- l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle “Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome” n. 21/181/CR5a/C17 del 03/11/2021;

Considerato

- che con D.G.R. n. 788 del 16-10-2018, in attuazione delle richiamate disposizioni legislative di rango nazionale e regionale, si è provveduto a recepire le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di individuazione e validazione degli

apprendimenti non formali e informali, nonché degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea, e ad approvare, pertanto, il documento denominato “Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali. Istituzione e prime disposizioni attuative”;

- che l'art. 10 del predetto documento stabilisce che, al fine della programmazione e della gestione del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, la Regione implementa ed aggiorna i repertori delle qualificazioni e dei profili e degli standard di percorso formativo;
- che, in particolare:
 - il Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili è costituito dalle qualificazioni rilasciabili dalla Regione, espresse come profili professionali articolati per unità di competenza, aggregati di unità di competenza o singole unità di competenza, per ognuna delle quali è evidenziata, ai sensi dell'art. 4 del Decreto 30 giugno 2015, l'afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso indicazione delle coordinate relative a settore economico-professionale, area di attività, gruppi di correlazione e singole attività di lavoro;
 - il Repertorio regionale degli standard di percorso formativo individua per le qualificazioni di interesse, oltretutto per le attività e le professioni regolamentate, gli elementi essenziali obbligatori ai fini di progettazione, erogazione ed attestazione, articolati, ove del caso, per tipologia di destinatario, assunti dalla Regione come livelli essenziali di prestazione;

ATTESO

- che con Determinazione Dirigenziale n. DPG025/1005 del 27/10/2023 sono stati approvati gli Standard minimi di percorso formativo per “Conduttore di generatori di vapore di 2 grado” e per “Conduttore di generatori di vapore di 3 grado”;

DATO ATTO

- che i predetti standard formativi consentono di poter articolare il percorso formativo anche mediante il ricorso, per ciascuna unità di apprendimento ivi prevista, alla Formazione a distanza (FAD), secondo la disciplina approvata con Determinazione Dirigenziale n. DPG021/ DPG021/293 del 21.07.2022;

RILEVATO

- che il decreto Ministeriale n. 94 del 7/08/2020, disciplinante le modalità di conseguimento dell'abilitazione professionale alla conduzione di generatori di vapore, regola altresì le condizioni per l'accesso agli esami di abilitazione nonché i contenuti della connessa formazione teorica pratica;
- che in particolare per quanto concerne detto ultimo aspetto il punto 4.2. dell'Allegato II del citato Decreto Ministeriale prevede espressamente che *“la formazione in modalità e-learning è consentita esclusivamente in relazione ai moduli giuridici dei diversi corsi di formazione”*;

RITENUTO

- di dover adeguare i propri standard formativi come approvati dal richiamato provvedimento dirigenziale, provvedendo alla modifica dei medesimi in modo che la possibilità di fare ricorso alla FAD sia consentita per i soli moduli giuridici;

VISTO

- l'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 14.09.1999, n. 77 e s. m.i.;

TUTTO ciò considerato e premesso

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

DETERMINA

- 1. DI PRENDERE ATTO** che, per effetto delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 94 del 7/08/2020 relativo all'aggiornamento della disciplina per l'abilitazione della conduzione di generatori di vapore, *“la formazione in modalità e-learning è consentita esclusivamente in relazione ai moduli giuridici dei diversi corsi di formazione”*;
- 2. DI RETTIFICARE**, conseguenzialmente, la propria precedente determinazione dirigenziale n. DPG025/1005 del 27/10/2023 approvativa degli standard di percorso formativo per *“Conduttore di generatori di vapore di 2 grado”* e per *“Conduttore di generatori di vapore di 3 grado”*, riapprovando i relativi standard di percorso secondo gli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento;
- 3. DI DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo degli Allegati n. 1 e 2, nella sezione dedicata del portale del Dipartimento, <https://selfi.regione.abruzzo.it/pages/formazione-a-distanza-fad>.

L'Estensore
Dott. Michele Modesti
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Michele Modesti
firmato elettronicamente

La Dirigente del Servizio
Avv. Nicoletta Bucco
(firmato digitalmente)